



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

Interventi di manutenzione in accordo quadro

Via Pascoli, 31

34129 - Trieste

CIG: _____

Oggetto:

UT2024_51 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI ED IGIENICO SANITARI
DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'AZIENDA- 2025/2026.

Schema di contratto

Trieste, novembre 2024

Il Progettista

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ITIS

Via Pascoli 31 – Trieste

**UT2024_51 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI ED IGIENICO
SANITARI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'AZIENDA –
ANNI 2025-2026 – ACCORDO QUADRO.**

PREMESSO CHE

- la Stazione Appaltante ha la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti idraulici ed igienico sanitari nel comprensorio di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte normativa, sia con interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria;
- in relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi, nella formula di moduli d'ordine.
- il Responsabile del Procedimento in esito al rapporto conclusivo di verifica di cui all'articolo 42, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di seguito definito come D. Lgs. 36/2023, ha validato il progetto esecutivo dei lavori con verbale agli atti in data
- ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 con determinazione n. è stata affidata direttamente la manutenzione impianti idraulici ed igienico sanitari negli edifici del patrimonio indisponibile dell'A.S.P. ITIS a seguito di procedura espletata sulla piattaforma digitale eAppaltiFVG;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto in Accordo Quadro dei lavori citati in premessa, così come descritti nel CSA e nei vari documenti costituenti il progetto. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto parte normativa e parte tecnica, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'Appaltatore dichiara altresì di accettare le ulteriori condizioni contenute nella lettera d'invito e negli elaborati di gara, di confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. Egli conferma di avere preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, del progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
3. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per due anni è pari ad €. 106.236,72 (centoseimiladuecentotrentasei/72), IVA esclusa di cui €. 5.058,96 (cinquemilacinquantotto/96)

per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da contabilizzarsi a misura.

2. Poiché gli importi della categoria di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa e della costituzione della cauzione. I corrispettivi degli interventi verranno commisurati alla quantità delle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 32 c.8 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 per cui l'importo di affidamento è da intendersi fino alla concorrenza della base di gara, in quanto il ribasso di gara offerto dal sunnominato appaltatore è convertito in una maggiore quantità di lavori da eseguire applicando ai prezziari progettuali il ribasso offerto del

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro;

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

Articolo 4. Corrispettivi.

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari ottenuti dall'applicazione del ribasso offerto in fase di gara al listino del "Prezziario regionale dei lavori pubblici FVG 2024" ed al documento di progetto "Integrazione al Prezziario regionale dei lavori pubblici FVG 2024", al listino DEI edizione I° semestre 2024 e secondo quanto stabilito nei Capitolati Speciali d'Appalto parte normativa e parte tecnica.

Articolo 5. Revisione dei Prezzi e modifica del contratto in corso di esecuzione.

1. Per la revisione prezzi, se dovuta, si applica l'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023;

2. Nel caso di modifica del contratto in corso di esecuzione si applica l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

Articolo 6. Termini di validità dell'accordo

1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in 730 giorni naturali e consecutivi a partire dal 01.01.2025 e pertanto fino alla data del 31.12.2026, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. I lavori potranno avere inizio anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con la consegna sotto riserva di legge, con le modalità dell'articolo 17 commi 8 e 9 del D. Lgs.36/202, dell'articolo 50 comma 6 del D. Lgs.36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine temporale, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
4. Non potranno essere richiesti ulteriori lavori dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo.
5. L'appalto potrà essere rinnovato di anno in anno per ulteriori 2 (due) anni.
6. L'appalto può essere prorogato ai sensi dell'articolo 120 commi 10 e 11 del D. Lgs. 36/23.

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. In applicazione dell'art. 126 del D. Lgs. 36/ 2023, in caso di ritardata presentazione del programma lavori particolare del singolo cantiere entro 15 giorni dalla richiesta del Direttore dei lavori, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per 1.000 (zerovirgolacinqueper mille) per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di ritardata attivazione, rispetto al tempo utile fissato per l'inizio delle operazioni di messa in sicurezza in "pronto intervento" o delle riparazioni a guasto, sarà applicata una penale stabilita nella misura di 1 per mille (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni singola

inottemperanza e per ogni giorno ulteriore di ritardo che dovesse verificarsi senza che l'Appaltatore dia inizio all'intervento richiesto.

3. In caso di ritardata ultimazione, rispetto al tempo utile fissato per ogni singolo cantiere o per ogni singolo intervento richiesto o la ritardata consegna di qualsiasi documentazione prevista dalle vigenti normative sarà applicata una penale stabilita nella misura di 1 per mille (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni singola inottemperanza e per ogni giorno di ritardo.
4. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna lavori redatto dal Direttore Lavori ed accettato dall'Appaltatore, sarà applicata una penale stabilita nella misura di 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
5. In caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente a verbale di sospensione, rispetto alla data fissata per la loro ripresa, sarà applicata una penale stabilita nella misura di 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
6. In caso di ritardo nel recepimento degli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, sarà applicata una penale stabilita nella misura di 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
7. In caso di ritardo rispetto alle tempistiche impartite dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, verrà applicata una penale stabilita nella misura di 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni ulteriore giorno di ritardo.
8. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
9. La decurtazione effettuata a seguito dell'applicazione delle penali previste dal presente articolo non presuppone l'inapplicabilità del risarcimento del maggior danno arrecato alla Stazione Appaltante per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, eventualmente nominato nel corso dei lavori) a seguito dei ritardi imputabili all'Appaltatore.
10. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del contratto pena la facoltà, per la

Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto parte normativa e parte tecnica, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, per quanto ancora in vigore.
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto parte normativa in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, a ciò espressamente delegato dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice. Nel caso di presenza di più imprese, anche in subappalto, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico o di altro soggetto qualificato ed abilitato, avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti del cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori e pagamenti.

1. La contabilizzazione dei lavori sarà redatta a misura, effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente atto.
2. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato con cadenza mensile, a seguito di approvazione della contabilità redatta dalla Direzione Lavori e sottoscritta dall'Appaltatore, la quale conterrà l'indicazione di eventuali quote dovute ai Subappaltatori.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori, ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D. Lgs. 36/2023, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali Subappaltatori. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'emissione dello stesso, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura elettronica con l'indicazione del "Codice Univoco Ufficio: UFF0Z7".
6. Il Codice Identificativo Gara del presente Accordo Quadro è CIG:_____
7. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
8. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'Appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
9. Ai sensi dell'articolo 3, primo e secondo comma, del D.M. 145 del 2000, si precisa che:
 - a) I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla ditta, via, presso la Banca, coordinate bancarie cod. IBAN
 - b) Le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto, sono i Signori: C.F.

10. La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente contratto è consentita con le seguenti modalità:
- a) le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso la Stazione Appaltante derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui D. Lgs. 36/2023. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - b) ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici;
 - c) le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
 - d) la Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
 - e) in ogni caso la Stazione Appaltante, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art.166 e all'Allegato II.14, e dal DM 49/2018;
2. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente accordo, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo Accordo.
3. Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei Lavori entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori relativi al presente Accordo Quadro.
4. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione

5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
8. Le procedure di collaudo, restituzione della cauzione e formazione della garanzia fideiussoria sono regolate dal Capitolato Speciale d'Appalto parte normativa

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e nei seguenti ulteriori casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei medesimi, per fatti imputabili all'Appaltatore;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7 comma 6 del presente atto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12. Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva, la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, a norma e secondo le procedure dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei Lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011 e smi. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la Stazione Appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la Stazione Appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante è tenuta a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 13. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, nei termini previsti dalle norme, verranno attivate le procedure previste dall'art. 210 del D. Lgs. 36/2023;

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, si applica quanto previsto dal Libro V, Parte I Titolo II del D. Lgs. 36/2023;
4. L'eventuale foro competente sarà individuato dalla circoscrizione in cui ha sede l'Appaltante.

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2023.
3. L'Appaltatore e l'eventuale Subappaltatore sono inoltre obbligati:
 - ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
 - a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
 - ad accettare che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell'Ente Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto, sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano

accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva;

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. L'Appaltatore dichiara di applicare il contratto di lavoro _____

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:
 - a) il D.U.V.R.I., debitamente firmato per presa visione ed accettazione;
 - b) La documentazione inerente l'art. 27 del D. Lgs. 81/08 consistente in _____;
 - c) il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 17, c.1 lett. a) e 89 c. 1 lett. h) del D.lgs. 81/2008 ovvero l'Autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/08 nei casi previsti;
2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 16. Subappalto e cessione del contratto.

1. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
2. L'Appaltatore ha dichiarato di volere subappaltare
3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) n. _____ in data

_____ rilasciata dalla _____, Agenzia _____ di _____ – per l'importo di € _____ (Euro _____/00) corrispondente ad una percentuale pari al 5, % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4 D. Lgs. 36/2023.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente, senza necessità di nulla osta del committente, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito.
4. L'ammontare residuo della garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti che quelli della Stazione Appaltante e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo le seguenti polizze assicurative:
 - Polizza assicurativa "CAR" per un massimale di Euro _____ (non inferiore all'importo contrattuale) n° _____ rilasciata da _____
 - Polizza assicurativa "RCT" per un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti che l'Appaltatore dichiara di avere conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna:
 - Il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145 per quanto compatibile con il D. Lgs. 36/2023;
 - Il Capitolato Speciale d'Appalto parte normativa;

- Il Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica;
- Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- L'Integrazione al Prezziario regionale dei lavori pubblici FVG 2024;
- I piani di sicurezza e l'autocertificazione previsti dall'articolo 15 del presente atto;
- Le garanzie e polizze assicurative;

Qualora gli atti contrattuali dovessero riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto parte normativa – Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica – Prezziario regionale dei lavori pubblici FVG 2024 e sua integrazione progettuale – Relazione Tecnica Illustrativa.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 36/2023, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore, il D.M. 49/2018 ed il D.M. 145/2000 ed ogni altra norma attinente all'esecuzione dell'appalto che dovesse entrare in vigore nel periodo di esecuzione.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (bolli, imposte, tasse ecc.) ad esclusione dell'IVA, sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

ITIS

Il Rappresentante legale della ditta
